



Decreto Dirigenziale n. 200 del 24/07/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO. DITTA SOLIMENE CERAMICA S.R.L CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI VIETRI SUL MARE, VIA CASE SPARSE, LOCALITA' FONTANA VECCHIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta SOLIMENE CERAMICA S.R.L., è titolare dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.D. n. 1149 del 28.05.2002, ai sensi del D.P.R. 203/88, per l'impianto ubicato nel Comune di Vietri Sul Mare, Via Case Sparse, Località Fontana Vecchia, per l'attività di produzione oggetti in ceramica;

- che la Ditta SOLIMENE CERAMICA S.R.L., con sede legale ed impianto ubicato nel Comune di Vietri Sul Mare, Via Case Sparse, Località Fontana Vecchia, Legale Rappresentante sig. Solimene Antonio, nato a Vietri Sul Mare il 11.03.1960, ha presentato in data 29.06.2012 prot. 500237, istanza di autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto, ai sensi dell'art 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di produzione di manufatti ceramici (oggetti artistici, pannelli, rivestimenti);

- che in data 22.04.2013, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, rinviata su richiesta della Ditta, per una nuova modifica da apportare all'impianto per la quale dovrà produrre nuova documentazione tecnica;

- che in data 23.05.2013, prot. 366284, la Ditta ha trasmesso relazione tecnica integrativa;

- che in data 30.05.2013 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, che esaminata la documentazione trasmessa dalla Ditta in data 23.05.2013, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con le prescrizioni di seguito riportate:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione da parte della Ditta della dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia dei manufatti dell'impianto, resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m. e i.;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)
E1	Cottura manufatti in forno a tunnel COEL SPA	Polveri	0,8	0.0009
		Piombo	0.020	0.00002
		Fluoro	0.107	0.00013
E2	Cottura manufatti in forno a muffola discontinua MORETTI FORNI TURBOFAN	Polveri	0,1	0,001
		Piombo	0,006	0,00001
		Fluoro	0,086	0,0001
E3	Cottura manufatti in forno a tunnel MONTERSCEI NOVARA MUFFOLA ELETTRICA PAGNOTTA	Polveri	1,04	0.0012
		Piombo	0.026	0.00003
		Fluoro	0.139	0.00016
E4	Linea automatica di smaltatura	Polveri	5,21	0.01
E5	Linea automatica di smaltatura	Polveri	5,21	0.01
E6	Cabina C.M.R.M. S.R.L. A/80 e aerografo manuale	Polveri	7,5	0.006
E7	Cabina C.M.R.M. S.R.L. GVN4 e aerografo manuale	Polveri	2,5	0.032
E8	Generatore di aria calda per essiccazione manufatti	Bruciatore alimentato a metano, fornito dalla ditta NPB , con potenza termica di 0,1 MW, emissioni scarsamente rilevati ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs 152/06		
E9	Rifinitura elementi in cotto	Polveri	4	0.006

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 30.05.2013, con nota del 31.05.2013 prot. 389431 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 27.05.2014 prot. 361140, ha trasmesso l'attestazione del versamento, effettuato dalla Ditta SOLIMENE CERAMICA S.R.L a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

- che in data 06.06.2014, prot. 388353, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella Conferenza di Servizi del 30.05.2013 , necessaria al rilascio del presente provvedimento;

- che è stata acquisita la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta SOLIMENE CERAMICA S.R.L con sede legale ed impianto nel Comune di Vietri Sul Mare, Via Case Sparse, Località Fontana Vecchia, Legale Rappresentante sig Solimene Antonio, nato a Vietri Sul Mare il 11.03.1960, l'autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/06, per l'attività di produzione di manufatti ceramici (oggetti artistici, pannelli, rivestimenti), secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - 1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - 2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 - 3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 - 4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - 5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
 - 6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 - 7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
 - 8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente;
- di **revocare** i precedenti atti autorizzatori e precisamente il D.D. n. 1149 del 28.05.2002;
- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno ;
- di **fare obbligo** alla Ditta SOLIMENE CERAMICA S.R.L di richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale agli Uffici competenti, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché per il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta SOLIMENE CERAMICA S.R.L dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- di **specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta SOLIMENE CERAMICA S.R.L all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Vietri Sul Mare;
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

Dr. Antonello Barretta